



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VENTURINO VENTURI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado

Via Genova, 12 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) Tel. 055 9170180 - Fax 055 9172051

E-mail: ARIC826005@istruzione.it - E-mail posta certificata: ARIC826005@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.comprensivolorociuffenna.edu.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica I.C. "VENTURINO VENTURI" di LORO CIUFENNA,
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il presente anno scolastico 2023/2024
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- A vertical signature starting with 'B' and ending with 'de' (likely B. de...)
- A signature starting with 'A' and ending with 'a' (likely A. a...)
- A signature starting with 'b' and ending with 's' (likely b. s...)

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei locali dell'Istituto Scolastico, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono richiedere l'utilizzo di un locale per la propria attività sindacale concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico con la presenza di 1 collaboratore scolastico e per emergenza, primo soccorso e telefono di 1 assistente amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

ART. 16 – Scambio di orario

Premesso che la flessibilità dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'attività didattica, gli insegnanti, in alternativa ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, possono usufruire delle seguenti tipologie di variazioni di orario concesso dal Dirigente Scolastico, previa valutazione della salvaguardia del diritto degli alunni ad avvalersi delle idonee prestazioni didattiche:

1. *scambio di orario tra docenti della medesima classe;*

La richiesta, motivata, va formulata per iscritto al Dirigente Scolastico. La motivazione della richiesta di variazione d'orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente. La richiesta sarà controfirmata dal collega che assicura lo scambio.

Art. 17 – Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi

Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti, i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi, fatte salve le prerogative normative del DS, sono i seguenti: continuità didattica – anzianità di servizio – competenze specifiche.

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni tranne per alcuni collaboratori scolastici che effettuano per tutto l'anno scolastico un orario diversificato entrando nei locali scolastici dopo l'inizio delle lezioni per permettere la sanificazione delle classi che svolgono le lezioni fino alla sesta ora;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. In applicazione dell'articolo 22 del CCNL si concorda quanto segue:
- il principale canale di comunicazione ufficiale del personale della scuola è la mail istituzionale che può essere utilizzata dalle 8 alle 17 nei giorni feriali senza obbligo di risposta immediata;
 - il rispetto di tale orario vale per tutto il personale dell'Istituto e quindi non solo per la dirigenza e segreteria, ma anche per le figure intermedie (coordinatori di dipartimento, responsabili di indirizzo, responsabili di progetto ecc.), per tutti i docenti e collaboratori scolastici;
 - le circolari interne sono pubblicate anche sul sito istituzionale nella sezione "circolari" con la stessa tempistica di cui sopra.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 - Criteri per la partecipazione a corsi di aggiornamento

I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente sono i seguenti:

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa, nell'anno scolastico corrente.

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, comma 610, della legge n. 296/2006) o accreditati.

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, o che comportano eccessivi oneri a carico della scuola per la sostituzione dei colleghi assenti si darà priorità nell'ordini:

- a.) ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare;
- b.) ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell'a.s. corrente;
- c.) ai docenti che nell'a.s. in corso non hanno fruito di permessi.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. Fondi derivanti da PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale in quanto l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) € **25.584,02** per il fondo delle istituzioni scolastiche che dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 40 co. 5 del vigente CCNL 19.04.2018;
 - b) € **2.955,45** per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - c) € **1.476,53** per gli incarichi specifici del personale ATA;
 - e) € **1.270,34** per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29.11.2007;
 - d) € **384,60** per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
 - e) € **533,27** destinate alle misure incentivanti per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 co.2 quinta linea del CCNL 7.8.2014;
 - f) € **8.186,79** per retribuire la valorizzazione del personale scolastico secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29.11.2007;
 - g) € **525,10** avanzo FIS 2022/2023;
 - h) Contributo volontario richiesto alle famiglie per la retribuzione di: progetto madrelingua inglese, progetto Rally Matematico Transalpino, esperto madrelingua inglese e acquisto di materiali di facile consumo.
 - i) FONDI PNRR, in particolare:
 - Risorse missione 4 Istruzione e Ricerca- componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione- investimento 3.2 "Scuola 4.0: Azione 1 – Next Generation Classroom (€ 74.516,31),
 - Risorse missione 4 Istruzione e Ricerca- componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione- investimento 3.1" Nuove competenze e nuovi linguaggi ai sensi del D.M.65, pari ad € 43.234,32, per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento volti a sviluppare le

competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche degli studenti. Il progetto è in fase di candidatura e pertanto non ancora autorizzato.

- Risorse missione 4 Istruzione e Ricerca - componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" pari a € 29.460,29 ai sensi del D.M.66.

- Risorse AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 di cui alla linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 componente 1 PNRR (animatori digitali) di € 2.000,00

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti

2.

Art. 25 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste da PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente l'80% e per le attività del personale ATA il 20%, percentuali riferite al FIS assegnato 2023/2024 meno l'indennità di direzione al DSGA e al sostituto + economie FIS 2022/2023.

Art. 26 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 27 - Stanziamenti

Considerato che il FIS 2023/2024 assegnato a questa Istituzione Scolastica ammonta complessivamente ad € 25.584,02 lordo dipendente da cui vanno detratti l'indennità di direzione del DSGA parte variabile che ammonta ad € 2.610,00 e del sostituto del DSGA che ammonta ad € 180,00 a cui si aggiunge la somma derivante da economie del FIS 2022/2023 pari ad € 525,10 il FIS è pari a € 23.319,12 più € 8.186,79 della Valorizzazione, totale da contrarre € 31.505,91.

La somma destinata al personale ATA ammonta ad € 6.301,18 pari al 20% del totale sopra indicato che comprende il FIS+ la valorizzazione.

La somma destinata ai docenti ammonta ad € 25.204,72 pari al 80% che comprende il FIS + la valorizzazione.

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito a forfait come segue:

2. Descrizione attività	N. Unità	Lordo dip.
1° COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO	1	1.000,00
	1	700,00

2° COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO

COMMISSIONE ORARIO	7	700,00
RESPONSABILI DI PLESSO	5	3.250,00
SEGRETARI DI CLASSE	20	1.750,00
COMMISSIONE MENSA	3	157,50
REFERENTE ED FISICA	2	200,00
RESPONSABILE ORIENTAMENTO USCITA	2	210,00
REFERENTE CYBERBULLISMO	1	110,00
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI	3	367,50
COMITATO VALUTAZIONE NIV	14	735,00
COORDINATORI DI CLASSE	24	4.200,00
REFERENTE LEGALITA'	1	105,00
REFERENZE PEZ	1	105,00
REFERENTE EDUCAZIONE MUSICALE	1	105,00
REFERENTE PIANO DELLE ARTI	1	105,00
TUTOR neo immessi in ruolo	4	700,00
REFERENTE DSA	1	437,50
REFERENTE OUTDOOR	1	105,00
REFERENTI BIBLIOTECA	3	300,00
REFERENTI ED. CIVICA	2	175,00
REFERENTE ED. SALUTE	1	87,50
REFERENTE SITO WEB	1	175,00

FUNZIONI STRUMENTALI:

PTOF	1	€ 492,00
INCLUSIONE	1	€ 492,00
INFORMATICA	2	€ 984,00
INVALSI	2	€ 984,00

ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA 1 € 384,60

ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI € 1.270,34

AREE A RISCHIO PROCESSO IMMIGRATORIO € 533,27

PROGETTI 2023/2024:

	<u>N. Unità</u>	<u>N. ore</u>	<u>Lordo. Dip.</u>
PROGETTO RISVA IN MUSICA	1	h 30	€ 1.050,00
PROGETTO INGLESE (PRIM+INF)	2	h 34	€ 1.190,00
PROGETTO POESIA	1	h 20	€ 700,00
PROGETTO UNA DANZA VOGLIO FARE	1	h 4	€ 140,00
PROGETTO DE GRUFFALO'	1	h 12	€ 420,00
PROGETTO IL PAPPAGALLO LALLO (INF)	1	h 8	€ 280,00
PROG.ASPASSO NEL BOSCO (INF)	1	h 8	€ 280,00
PROG. V.VENTURI L'ORO DI LORO	1	h 20	€ 700,00
PROG. A SCUOLA DI CERAMICA	1	h 12	€ 420,00
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	1	h 10	€ 350,00
CERTIFICAZIONE DELF	1	h 10	€ 350,00
AREZZO CUORE BLS	1	h 4	€ 140,00
RECUPERO E POTENZIAMENTO LIG. (INF. LORO)	7	h 2	€ 875,00

3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse date da FIS pari a € 6.301,19 + incarichi specifici personale ATA pari a € 1.476,53, specificate nella tabella seguente:

Descrizione attività	N. Unità	Lordo dip.
FONDO DI ISTITUTO		
AA – INTENSIFICAZ. PRATICHE UFFICIO DIDATTICA	1	790,16
A.A. SUPPORTO ADEMPIMENTI UFFICIO PERSONALE	1	790,16
A.A -INTENSIFICAZIONE PER PRATICHE PERSONALE	1	500,00
AA-SUPPORTO AL DSGA PER PRATICHE CONTABILI E AMMINISTRATIVE E GESTIONE PRATICHE PNRR IN COLLABORAZIONE CON I REFERENTI E CON LA DSGA-INTENSIFICAZIONE PER COLLABORAZIONE CON IL DS ALLA STESURA DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE E FORMAZIONI CLASSI	1	790,16
COLLABORATORI SCOLASTICI PER SANIFICAZIONE, - INTENSIFICAZIONE, FLESSIBILITA'- SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI- assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.	11	4.659,51
COLLABORATORE PART-TIME	1	200,00

FONDO DI RISERVA € 47,72

Art. 28 – Clausola di salvaguardia di applicazione compensi CCNL 2019-2021

In data 14.07.2023 è stata firmata all'Aran l'ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. Tra le novità introdotte relativamente alla contrattazione di istituto, vi è quella relativa ai nuovi compensi orari accessori e al pagamento delle ore di formazione eccedenti il limite massimo delle attività funzionali (80 ore).

Compensi orari accessori.

L'ipotesi sopra richiamata incrementa del 10% pari a € 689,50, i compensi orari accessori rispetto ai precedenti importi e l'art. 80 della stessa, dispone che, **indipendentemente dalla firma definitiva del CCNL 2019-2021** (ancora non avvenuta) i nuovi importi troveranno applicazione dal **01.01.2024**.

Dovendo le istituzioni scolastiche procedere con la contrattazione integrativa di Istituto, si ritiene di dover redigere la seguente clausola di salvaguardia relativa all'applicazione dei compensi del CCNL 2019-2021 nel rispetto dell'art. 80 sopra citato:

- 1) Per le attività relative alle figure dei referenti, team -commissioni, coordinamenti di classe, collaboratori del dirigente, si prevede un compenso forfettario, ovvero per tutte quelle attività che prevedono una flessibilità organizzativa/didattica. Tale compenso forfettario non necessiterà di un adeguamento ai nuovi importi del CCNL 2019-2021, anche a seguito dell'eventuale firma definitiva.
- 2) Per le attività per le quali si prevede un compenso orario (es: per i progetti e le attività aggiuntive di insegnamento) si conviene indicare le ore attribuite a ciascun progetto/attività con il corrispettivo in euro calcolato con i compensi orari vigenti del CCNL 2016-2018 e in aggiunta accantonare una quota del 10% dell'importo di ciascun progetto/attività per il pagamento delle ore svolte dal 1° gennaio 2024 con i nuovi compensi del CCNL 2019-2021.

Ore di formazione eccedenti il limite massimo delle attività funzionali (80 ore).

L'art. 36 comma 7 del CCNL 2019/2021 prevede che per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). **Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.**

Per tali importi si prevede di adottare la seguente clausola di salvaguardia:

- Si accantona una quota pari ad € 1.840,23 per retribuire, in modo forfettario, l'eventuale eccedenza delle 80 ore. Considerando che in questa fase è difficile stabilire il numero dei docenti che superano le 80 ore e che seguiranno corsi di formazione (obbligatorie e non), l'importo forfettario da liquidare ad ogni docente sarà quindi oggetto di successiva apposita informativa.

Art. 29 – Valorizzazione del personale scolastico

1. Visto l'art. 1, c. 249 della Legge di Bilancio 2020, Legge 160 del 2019;
2. Visto l'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;
3. le OO.SS e il DS condividono la valorizzazione di tutto il personale scolastico, con l'obiettivo di retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti in relazione al Piano dell'Offerta Formativa. In riferimento a quanto detto sopra, viene concordato di suddividere l'importo totale Euro **8,186,79** per l'80% al personale docente e il 20% al personale ATA.

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

4. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
5. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, sono remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 13, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili, pari ad € **1.476,53** per compensare gli incarichi specifici sono destinate come di seguito:

€ 369,00 per n. 3 unità di personale amministrativo relativamente: riordino dei documenti presenti in archivio dell'Istituto;

€ 1.107,53 per i collaboratori scolastici per manutenzione ordinaria, gestione e riordino del magazzino, e assistenza di base ai bambini con disabilità in aiuto ai docenti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 35 Formazione del personale in materia di sicurezza

In materia di sicurezza (prevenzione incendio e lotta antiincendio, primo soccorso e gestioni delle emergenze) il DS deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza (D.lgs 81/ 2008 art 37 comma 1). A tal fine il DS deve designare i lavoratori incaricati i quali devono partecipare ai programmi di addestramento organizzati e non possono se non per giustificato motivo rifiutare la designazione (D.lsg 81/2008 art. 43 comma 3). La suddetta formazione ai sensi del comma 12 art 37 del Dlgs 81/2008 tiene conto di quanto previsto dall'art. 29 del CCNL Comparto scuola 2006/2009.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.


2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Per i progetti, ovvero per le attività che prevedono un compenso orario, i responsabili dovranno presentare al DS, oltre ad una relazione dettagliata con l'indicazione della scansione temporale del progetto, anche il registro delle firme in caso di attività aggiuntive di insegnamento effettuate in orario extra curricolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Loro Ciuffenna, 09/04/2024

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Bacci




PER LE RSU

Prof. Alessandro Cioni



Doc. Rosa Falco



Sig. ra Carla Mei

